



Unica S.r.l.
Via Via Volturno 18/F
43125 Parma (PR)
Sito web: www.piuunica.it
e-mail: unicasrl@piuunica.it
Iscritto/a all'Albo dei mediatori creditizi tenuto presso la Banca d'Italia
al n. 50691 in data: 13/10/2005
Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Parma: 04952660969
Euro 112.000,00 interamente versato
Telefono: 02/98248193 Fax: 02/9847643
Partita IVA/Codice fiscale: 04952660969

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Questo avviso contiene l'indicazione dei DIRITTI e degli STRUMENTI DI TUTELA della clientela previsti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC, ora Banca d'Italia) del 29 aprile 2005.

PREMESSO CHE:

- Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione, da parte di questi ultimi soggetti, dei finanziamenti richiesti dalla clientela; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per le inadempienze della clientela;
- Il mediatore creditizio deve essere, come in effetti è, iscritto all'Albo dei mediatori creditizi istituito presso la Banca d'Italia;
- Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento, nonché di effettuare, per conto di banche o altri intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

IL CLIENTE HA DIRITTO:

- 1) Di avere, nei locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, a disposizione e di asportare copia di questo avviso. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'AVVISO è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente;
- 2) Di avere, nei locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, a disposizione e di asportare copia del Foglio Informativo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente;
- 3) Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questi effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia dell'AVVISO denominato "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA", e il Foglio Informativo relativi all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- 4) Di ottenere, senza termini e condizioni e su espressa sua richiesta, una copia completa del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula, che includa un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla stipula dello stesso. Il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche o Intermediari finanziari, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltro all'ente erogante;
- 5) Di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi;
- 6) Di ottenere, a proprie spese, e su personale sua richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore creditizio indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 7) Di recedere, senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone

comunicazione, con lettera Raccomandata R/R, al mediatore creditizio presso il suo domicilio;

- 8) Di rivolgersi, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporti ad esso connessi, al Foro che per competenza territoriale è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

STRUMENTI DI TUTELA

SONO A TUTELA DEL CLIENTE:

- 1) L'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia;
- 2) La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché di quelle che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi;
- 3) L'obbligo, nel caso di offerta fuori sede, del mediatore creditizio di consegnare al cliente copia di questo AVVISO e del Foglio Informativo relativo al servizio offerto prima della stipula del contratto di mediazione creditizia;
- 4) Il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, da esercitarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, mediante comunicazione al mediatore creditizio da inviarsi al domicilio dello stesso con lettera Raccomandata R/R;
- 5) Il diritto di rivolgersi, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporti ad esso connessi, al Foro che per competenza territoriale è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

Non sono a disposizione del cliente procedure di reclamo o di composizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporti ad esso connessi. Per tali controversie, pertanto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato.